

Spett.le S.p.A.
ELETTRONICA INDUSTRIALE
Via Filippo Turati, 7
20035 L i s s o n e (MI)

(città del cliente) (),

Abbiamo ricevuto la Vs. lettera contrattuale che di seguito trascriviamo integralmente:

Spett.le
.....
.....
P. IVA

Lissone, lì

Oggetto: CONTRATTO FORNITURA SERVIZI

Facendo seguito alle intese intercorse riportiamo qui di seguito i termini dell'accordo concluso tra la Vostra società (".....") e la ns. società ("EI").

Premesso che:

- La svolge attività televisiva in ambito locale/nazionale ex lege 223/90;

ovvero

- (- la Vs. società svolge attività di gestione di una rete televisiva/radiofonica;)
-, per migliorare l'illuminazione del segnale televisivo sul territorio su cui è autorizzata a trasmettere, ha chiesto ad EI la fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica unitamente all'ospitalità delle proprie apparecchiature televisive (gli "Apparati") nelle strutture di EI site nel territorio italiano ed identificate nelle schede che si allegano sotto la lettera "A" (le Stazioni).
- EI, società del Gruppo Mediaset, possiede la struttura e l'organizzazione necessaria a fornire servizi di manutenzione e assistenza tecnica degli Apparati su tutto il territorio italiano nonché ad ospitare gli Apparati presso le Stazioni (i "Servizi");

tutto ciò premesso a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

1) - OGGETTO

EI si impegna a fornire ai Servizi di seguito meglio dettagliati:

1.1 **L'alloggiamento** degli Apparati nelle Stazioni indicate negli Allegati "A", secondo le regole della buona tecnica, fornendo eventualmente la necessaria energia elettrica per il loro funzionamento, nel rispetto della funzionalità degli Apparati e compatibilmente con gli spazi disponibili. A tal proposito EI si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, lo spostamento degli Apparati installati

nelle Stazioni, garantendo in ogni caso adeguata funzionalità nelle nuove sistemazioni.

Resta inteso che non avrà possibilità di accesso autonomo alle Stazioni.

1.2 **La manutenzione preventiva** dello stato di efficienza degli Apparatî indicati negli Allegati "A", mediante esecuzione periodica di cicli di misure e controlli degli Apparatî nelle Stazioni e nella loro regolarizzazione laddove se ne riscontrasse la necessità.

A tal fine la ns. società provvederà visite periodiche programmate a mezzo di proprio personale fornito di idonea strumentazione tecnica.

1.3 **L'assistenza tecnica** necessaria per ripristinare, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo sul mercato, il regolare funzionamento degli Apparatî in caso di guasto e/o difettoso funzionamento.

I tempi di intervento, intesi come i tempi intercorrenti tra la segnalazione del guasto (da Voi o da terzi rilevato e segnalato ovvero dai ns. sistemi di telesorveglianza, se attivi) e l'arrivo sul posto del nostro personale non potranno superare le 48 ore, salvo il caso di forza maggiore.

EI è libera di organizzare nell'esercizio dell'accordo di cui alla presente, a propria discrezione, l'attività delle proprie strutture e personale. E' pertanto escluso ogni e qualsiasi vincolo di subordinazione a Del personale e dell'organizzazione di EI.

2) - INTERRUZIONI

Eventuali interventi di manutenzione o assistenza che comportassero interruzioni prolungate del segnale televisivo, verranno preventivamente concordate tra EI e

3) REPORTISTICA

In caso di guasto o malfunzionamento degli apparati, provvederà ad avvisare la Centrale Operativa che sarà indicata da EI, la quale attiverà il servizio tecnico di E.I. competente per territorio.

La Centrale Operativa provvederà inoltre ad inviare via fax a guasto risolto, copia del "Modulo Segnalazione Guasti" con descrizione sommaria dell'intervento eseguito.

4) - RECLAMI

..... avrà la facoltà di controllare i risultati relativi all'illuminazione del territorio (coperture e continuità di servizio) segnalando direttamente le eventuali disfunzioni od inconvenienti. Eventuali contestazioni dovranno da Voi essere inoltrate per iscritto entro 48 ore dal verificarsi dell'evento che ha originato il reclamo. Oltre tale termine qualsiasi reclamo o contestazione sarà considerata nulla.

In ogni caso, si impegna a non opporre eccezioni o compensazioni di sorta all'esatto pagamento del corrispettivo previsto al punto 7) che segue.

5) - GARANZIE

EI dichiara e garantisce che il proprio personale è in regola e munito delle assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti.

..... si impegna ad assicurare gli Apparatati contro i rischi di incendio, furto ed altri eventuali danni che potrebbero arrecare a terzi.

..... garantisce altresì che tali Apparatati soddisfano tutti i requisiti relativi alla sicurezza, in particolare quelli previsti da provvedimenti di legge o autorità amministrativa.

6) - RESPONSABILITA'

Salvo il caso di dolo o colpa grave EI non sarà responsabile in nessun modo del malfunzionamento degli Apparatati.

..... manleva EI, che è semplice somministratrice di Servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità comunque conseguente all'effettuazione degli stessi.

Gli Apparatati, non potranno essere utilizzati per alcun motivo da terzi o a favore di terzi, non ostacoleranno o limiteranno in alcun modo le altre emittenti e non dovranno provocare disturbi e/o interferenze alle altre apparecchiature ospitate. Nel caso non fosse possibile rimuovere i disturbi o le interferenze, si impegna ad ottemperare alle indicazioni tecniche di EI.

7) - CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo per la fornitura dei Servizi previsti, ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 che precedono, Riconosce ad EI la somma globale annua, prevista negli allegati "A", oltre I.V.A., da corrispondersi inrate trimestrali anticipate, di pari importo, a giorni data fattura fine mese.

Qualora, per ragioni non imputabili ad EI, il numero di interventi annui per assistenza tecnica superasse quello previsto dagli allegati "A", Vi verrà addebitato per ciascuno dei successivi interventi l'importo previsto dal listino prezzi EI per una squadra di due tecnici attrezzati calcolando il tempo dalla partenza all'arrivo dalla / alla dipendenza EI più vicina alla Stazione. L'effettuazione dei predetti interventi dovrà essere prima concordata con

Resta inteso che i materiali di consumo, i pezzi di ricambio, l'utilizzo di eventuali mezzi speciali (elicottero, gatto delle nevi, funivia o altro) necessari per interventi straordinari richiesti da e le eventuali apparecchiature fornite in sostituzione, saranno direttamente a carico di e fatturate a parte.

Il mancato pagamento del corrispettivo nei termini concordati autorizzerà EI alla sospensione dei Servizi ed al trattenimento degli Apparatati sino alla data del pagamento, con riserva di addebito degli interessi di mora pari al prime rate ABI maggiorato di 2 punti.

Il corrispettivo che precede sarà aggiornato, annualmente, in misura percentuale pari all'indice ISTAT rilevato per l'anno precedente per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza indicata nell'allegato "A".

Resta inteso che qualora si rendessero necessarie modifiche alle Stazioni, per l'alloggiamento degli Apparatati, i relativi costi saranno addebitati a

8) - DURATA

Il presente accordo decorre ed avrà la durata specificata negli allegati sub "A".
Al termine si rinnoverà di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. almeno 90 giorni prima della scadenza.

E' riconosciuta a EI la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo, in qualsiasi momento, relativamente ad una, più o a tutte le stazioni indicate nel/negli allegato/i sub "A", per giustificato motivo o causa di forza maggiore quale ad esempio l'indisponibilità del dante causa. Tale facoltà dovrà essere esercitata con un preavviso da comunicarsi, nelle forme anzidette, almeno 90 gg. prima della data in cui tale recesso dovrà avere esecuzione.

Resta inteso che alla data di scadenza del contratto,dovrà liberare a proprie spese le Stazioni dagli Apparati.

9) - SUBAPPALTO

..... autorizza sin da ora EI a subappaltare a terzi in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi, ferma in ogni caso la responsabilità solidale di EI.

10) FIDEJUSSIONE

A garanzia del puntuale pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7) si obbliga a rilasciare a favore di EI apposita garanzia bancaria a prima domanda emessa da primario istituto bancario nazionale, avente importo pari a quello previsto per la prima annualità e durata fino al, che potrà essere escussa trascorsi trenta giorni dalla diffida ad adempiere inoltrata da Ei a mediante raccomandata a/r.

11) - AUTORIZZAZIONI

Qualora ai fini del compimento di qualsiasi intervento tecnico si rendesse necessario l'ottenimento di un nulla osta o di un'autorizzazione amministrativa, sarà cura diprovvedere alla presentazione delle opportune istanze ed ai conseguenti adempimenti, con esonero di EI da ogni responsabilità relativa.

12) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

EI avrà la facoltà di risolvere automaticamente il presente accordo in caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni o di mancato rispetto da parte didella normativa in materia di sicurezza.

13) - CESSIONE CONTRATTO

Il presente contratto e i diritti da esso nascenti potranno essere ceduti da EI, in tutto o in parte, a terzi, a qualsiasi titolo, senza necessità di autorizzazione da parte di, autorizzazione che si intende sin da ora concessa.

14) – CODICE ETICO

..... Dichiaro altresì di avere preso atto del Codice Etico adottato da EI, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo. Eventuali violazioni del Codice Etico di tempo in tempo vigente potranno, pertanto determinare, nei casi più gravi, la

risoluzione del presente accordo, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da EI.

15) - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti confermano il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la propria società.

Le parti..... si danno reciprocamente atto di essere adeguatamente informate circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003 del codice in materia di protezione dei dati personali.

In segno di conferma di quanto sopra espresso vorrete restituirci lettera di accettazione debitamente sottoscritta.

Vorrete inoltre esprimere Vs. approvazione, ai sensi dell'art. 1341 codice civile, dei seguenti articoli:

- 4 (Reclami e loro non opponibilità ai pagamenti);
- 5 (Garanzie);
- 6 (Responsabilità);
- 7 (Corrispettivo e sospensione dei Servizi);
- 8 (Durata e facoltà di recesso);
- 10 (Fidejussione)
- 11 (Autorizzazioni);
- 12 (Clausola risolutiva espressa);
- 13 (Cessione del Contratto)
- 14 (Codice Etico)
- 15 (Foro competente).

Nel frattempo vogliate gradire i ns. distinti saluti.

Elettronica Industriale S.p.A.

e dichiaro di accettare tutto quanto in essa contenuto.

Distinti saluti

.....